

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 53 – 13 NOVEMBRE 2020

EMERGENZA COVID-19 - DECRETO RISTORI-BIS

Il [D.L. n. 149 del 9.11.2020, c.d. Decreto "Ristori-bis"](#), pubblicato sulla **G.U. del 9 novembre 2020, n. 279**, introduce nuove disposizioni a favore dei soggetti che **esercitano attività economiche sospese, localizzate nelle aree territoriali caratterizzate da uno scenario di massima gravità (zone rosse)**, al fine di alleviare il peso economico dei più recenti provvedimenti restrittivi (si veda la nostra informativa sul DPCM 3.11.2020).

Le misure **sono in vigore dal 9.11.2020** e si aggiungono e integrano quelle emanate con il recente Decreto "Ristori".

Analizziamo le novità di maggiore interesse.

ART. 1 RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO "RISTORI" E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI

Viene **ampliata la platea dei contribuenti destinatari dei contributi a fondo perduto introdotti con il DL 137/2020, c.d. Decreto "Ristori"** (si veda la [Circolare dello Studio n. 51/2020](#)) e, in alcuni casi, è innalzato l'ammontare del bonus.

A tal fine l'allegato al Decreto "Ristori", contenente l'elenco delle attività (e relativi codici ATECO) beneficiarie degli indennizzi, **viene sostituito da un nuovo [Allegato 1](#)** (si veda l'elenco riportato al termine della presente informativa), che include ulteriori categorie, precedentemente non inserite (tra queste, *internet point*, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, bus turistici, trasporti lagunari, corsi di danza, lavanderie industriali, negozi di bomboniere, fotoreporter, traduttori e pirotecnici).

Viene inoltre prevista **una maggiorazione del contributo del 50%** (si passa, quindi, dal 150 al 200%) per gli esercenti le attività contraddistinte **dai codici 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi)**, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto e da uno scenario di gravità elevata (**regioni arancioni**) o massima (**regioni rosse**).

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto (nel limite di spesa di € 280 milioni) **nell'anno 2021 anche ai soggetti con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3.11.2020**. Per tali soggetti il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di un'apposita domanda e determinato:

- **entro il 30%** del contributo a fondo perduto di cui al citato DL n. 137/2020 se l'**attività prevalente rientra** nell'Allegato 1 del DL 149/2020;
- **entro il 30%** del valore calcolato sulla base dei dati della domanda trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, DL n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") se l'**attività prevalente non rientra** nell'Allegato 1 del DL 149/2020.

ART. 2
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020

Al fine di sostenere **gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive, introdotte con DPCM 3.11.2020**, è riconosciuto **un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:**

- **alla data del 25.10.2020, hanno la Partita IVA attiva;**
- svolgono come **attività prevalente** (in base al codice risultante in Agenzia delle Entrate) **una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 D.L. 149/2020 c.d. Decreto "Ristori"** (sono inclusi, tra gli altri, il commercio al dettaglio, ambulanti, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, servizi di cura degli animali da compagnia, agenzie matrimoniali e d'incontro) – si veda l'elenco riportato alla fine della presente informativa;
- **hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse)**, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute.

Il contributo **non spetta** ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA **a partire dal 25.10.2020**.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 3 a 11 DL 137/2020, c.d. Decreto "Ristori" (calo del fatturato di almeno il 33% aprile 2020/aprile 2019, ad eccezione dei soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dall'1.1.2019; accredito automatico per chi ha beneficiato del contributo DL "Rilancio"; istanza da presentare per i soggetti che non l'hanno in precedenza richiesto; ecc.).

Il valore del contributo è calcolato in relazione **alle percentuali riportate nel citato Allegato 2**.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

ART. 4
CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA PER LE IMPRESE INTERESSATE DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020

Il "*tax credit* locazioni" per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**, già previsto dall'articolo 8 del DL n. 137/2020, c.d. Decreto "Ristori" (si veda la [Circolare dello Studio n. 51/2020](#)) in favore di determinate categorie di operatori economici, **è esteso alle imprese che:**

- **esercitano le attività individuate nell'Allegato 2 del Decreto "Ristori-bis", nonché a quelle svolgenti le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator),**
- **e che hanno la sede operativa in una "zona rossa".**

Merita evidenziare che, a seguito dell'integrazione dell'elenco delle attività contenute nell'Allegato 1 del Decreto in esame, il bonus spetta anche ai soggetti esercenti le attività che sono state aggiunte in tale allegato.

Si tratta del credito d'imposta, riconosciuto agli inquilini / conduttori / locatari, per le locazioni commerciali **spettante - indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente - nella misura del 60%**, per gli immobili a uso non abitativo, ovvero del 30% (50% per le strutture turistico-ricettive), in caso di affitto d'azienda.

Il beneficio compete se, nel mese di riferimento, **si è avuta una contrazione del fatturato di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito, anziché utilizzarlo in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, può essere ceduto.

Relativamente al **canone di dicembre** il bonus spetta anche se il relativo **pagamento** è effettuato **nel 2021**.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

ART. 5 **CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU 2020**

Viene **abolito il pagamento della seconda rata dell'IMU 2020**, con scadenza 16.12.2020, relativa agli immobili (e relative pertinenze) **ubicati nei comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto** (**“zone rosse”**), nei quali **vengono esercitate attività individuate dai codici inclusi nell'Allegato 2** (si veda l'elenco riportato al termine della presente informativa).

L'agevolazione spetta a condizione che **il proprietario dell'immobile sia anche gestore dell'attività che vi viene esercitata**.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

È comunque applicabile quanto previsto:

- dal Decreto “Agosto” in base al quale **non è dovuta la seconda rata IMU 2020** con riferimento agli immobili:
 - adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali
 - rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
- dal “Decreto Ristori”, in base al quale **non è dovuta la seconda rata IMU 2020** con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19.

ART. 6 **PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL 2° ACCONTO IMPOSTE 2020 PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA**

Nei confronti dei **soggetti** che esercitano **attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)** e dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 5.164.569, che:**

- operano **nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”** (si veda l'elenco riportato al termine della presente informativa) con **domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse)**, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute,
 - ovvero **esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni)** individuate con le ordinanze del Ministro della Salute,
- viene **disposta la proroga al 30.04.2021 del termine relativo al versamento della 2° o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, in scadenza per il 30.11.2020, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per i contribuenti “solari”, è il 2020), **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

N.B.: Si segnala che il differimento del termine del versamento al 30.4.2021 del 2° (o unico) acconto imposte dovuto per l'anno 2020 **spetta anche alla generalità dei contribuenti cui si applicano gli ISA, a patto che abbiano registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (2019)**. Tale previsione è stata introdotta con il Decreto “Agosto”.

Tale proroga opera anche per:

- i contribuenti forfettari e minimi;

- i soggetti che presentano cause di esclusione /inapplicabilità dagli ISA (a parte quella dimensionale di cui si è detto);
- i soggetti (soci) che partecipano a società, associazioni e imprese (che presentano i suddetti requisiti) e che devono dichiarare redditi "per trasparenza".

ART. 7 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

Per i soggetti che:

- esercitano **le attività economiche sospese, ai sensi dell'art. 1 DPCM 3.11.2020**, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **in qualsiasi area del territorio nazionale**
- esercitano le **attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto** (zone arancioni e zone rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate
- operano nei **settori economici individuati nell'Allegato 2 DL 149/2020 -Decreto "Ristori-bis"** (si veda l'elenco riportato al termine della presente informativa), ovvero **esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto** (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute

sono **sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020** riguardanti i:

- a) versamenti relativi alle **ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati** (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973) e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) versamenti relativi **all'IVA** (liquidazione del mese di ottobre e del trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16.11.2020).

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I versamenti sospesi andranno effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.

ART. 11 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI CON SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

Il Decreto "Ristori" ha disposto, per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020, esercenti come **attività prevalente** un'attività oggetto delle predette limitazioni, la **sospensione dei termini** che scadono per il mese di novembre (16.12.2020) relativi ai **versamenti dei contributi previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria** (INAIL).

Il Decreto "Ristori-bis" in esame stabilisce che la sospensione è applicabile anche ai **versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre** (16.11.2020) a favore dei datori di lavoro **appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1**. La sospensione **non opera per i premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria INAIL**.

È altresì **sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020** (scad. 16.11.2020), **in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto** (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, **appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 DL 149/2020** (si veda l'elenco riportato al termine della presente informativa).

I dati identificativi relativi ai suddetti datori saranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'Inps, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

Considerato il "poco chiaro" (quasi intrecciato) ambito applicativo delle citate disposizioni è opportuno un intervento dell'INPS volto a risolvere la questione operativa.

I versamenti sospesi andranno effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

I benefici della presente agevolazione sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea **in materia di aiuti di Stato.**

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a rivolgerVi ai Vostri consulenti in materia di lavoro.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

CONGEDO STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA DEI FIGLI

Limitatamente alle **aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse)**, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, nelle quali sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado**, e nelle sole ipotesi in cui la **prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori** di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di **astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione** dell'attività didattica in presenza prevista dal Dpcm 3.11.2020.

Il beneficio è riconosciuto **anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata**, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020.

BONUS BABY-SITTING

A decorrere dal **9.11.2020**, limitatamente alle **aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse)**, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, nelle quali sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado**, i **genitori lavoratori** di alunni delle suddette scuole **iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, hanno diritto a fruire di **1 o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 1.000**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3.11.2020.

La fruizione del bonus è **riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori**, nelle sole ipotesi in cui la **prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare **non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica, **in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata**, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei **genitori affidatari**.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia.

VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO

Sono sostituiti gli allegati XLVII e XLVIII D.Lgs. 81/2008, contenenti le indicazioni sulle misure relative alla valutazione dei rischi per i lavoratori sul luogo di lavoro.

Le misure di contenimento del rischio contenute nelle tavole sono «raccomandate», nel senso che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il mese di novembre di cui al Decreto "Ristori", che **svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del "Decreto Ristori-bis"**, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo **del mese di dicembre 2020** (si veda l'elenco riportato alla fine della presente circolare).

L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

È conseguentemente abrogato l'art. 7 DL 137/2020 (Decreto "Ristori") che disciplinava misure di sostegno a tali imprese.

LAVORATORI SPORTIVI

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'art. 17 D.L. 137/2020 (Decreto "Ristori") si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31.10.2020 e non rinnovati.

TABELLA RIEPILOGATIVA DIFFERIMENTO VERSAMENTI

DL n. 149/2020	Soggetti	Zona	Versamento sospeso	Termine originario	Termine prorogato
Art. 6	Soggetti ISA esercenti attività di cui alle Tabelle 1 e 2, a prescindere da riduzione fatturato / corrispettivi	rossa (*)	Seconda / unica rata acconto IRPEF / IRES / IRAP 2020	30.11.2020	30.4.2021
	Soggetti esercenti attività di gestione di ristoranti	arancio (*)			
Art. 7	Soggetti esercenti attività sospese ex DPCM 3.11.2020	territorio nazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Ritenute redditi lavoro dipendente / assimilato - addizionale regionale / comunale - IVA 	16.11.2020	16.3.2021 (unica soluzione o prima rata)
	Soggetti esercenti attività dei servizi di ristorazione	rossa / arancio (*)			
	Soggetti esercenti attività di cui alla Tabella 2	rossa (*)			
	Soggetti esercenti attività alberghiera, agenzie di viaggio, tour operator				
Art. 11	Datori di lavoro esercenti attività di cui alla Tabella 1	territorio nazionale	Contributi previdenziali (escluso INAIL)	16.11.2020	16.3.2021 (unica soluzione o prima rata)
	Datori di lavoro esercenti attività di cui alla Tabella 2	rossa (**)	Contributi previdenziali e assistenziali		

(*) rileva il luogo del domicilio fiscale / sede legale o operativa

(**) rileva il luogo dell'unità produttiva / operativa

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>

ALLEGATO 1 – DECRETO RISTORI - BIS

9-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 279

Allegato 1 (Articolo 1)

(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%

Codice ATECO	%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

ALLEGATO 2 – DECRETO RISTORI - BIS

9-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 279

Allegato 2 (Articolo 2)

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%

Codice ATECO	Descrizione	%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

ALLEGATO 3 – DECRETO RISTORI - BIS

9-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 279

ALLEGATO 3 (Articolo 21)

CODICI ATECO

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche